



## Newsletter del Servizio Affari Legali ANIE

**INDICE**

**MARZO 2025**

### **APPALTI PUBBLICI**

- Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 489 del 22.01.2025 - Sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo con riferimento alle clausole di revisione dei prezzi, di *Antonio Pavan e Chiara Miceli* – p. 2
- Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza del 17.01.2025, n. 364 - Sul significato ascrivibile alla disposizione di cui all'art. 67, co. 7 del D. Lgs. n. 36/2023 nel caso di consorzio stabile, di *Antonio Pavan e Chiara Miceli* – p. 3
- T.A.R. del Lazio, Sez. II, Sentenza del 09.01.2025, n. 401 - La sentenza di patteggiamento non rientra tra le cause di esclusione automatica, di *Antonio Pavan e Chiara Miceli* – p. 4

### **CONCORRENZA**

- Diritto della concorrenza – Italia / AGCM e sanzioni antitrust – In vigore le nuove linee guida AGCM sui criteri di quantificazione delle sanzioni e sull'impatto dei programmi di compliance, di *Oriella Trad* – p. 5
- AGCM e programmi di clemenza – Pubblicata la nuova comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni, di *Numa Blondi* – p. 6
- Diritto della concorrenza – Italia / Abusi e settore ferroviario – L'AGCM avvia un'istruttoria nei confronti di FSI e RFI per presunti ostacoli all'accesso ai servizi ad alta velocità, di *Riccardo Ciani* – p. 7

### **CONTRATTUALISTICA**

Ritardi nei pagamenti: pubblicato il tasso di riferimento per calcolare gli interessi legali di mora per il primo semestre 2025 – p. 8

### **DIRITTO INDUSTRIALE**

Comunione di brevetto: le precisazioni della Corte di Cassazione sulle limitazioni allo sfruttamento unilaterale da parte dei singoli contitolari in assenza di specifico accordo, di *Dario Paschetta e Mariagrazia Berardo* - p. 8

### **OSSERVATORIO LEGISLAZIONE / GIURISPRUDENZA**

- Prorogato il termine per tenere le assemblee con mezzi di telecomunicazione – p. 10
- Confermato l'obbligo per tutti gli amministratori di dotarsi di PEC – p. 10

### **PRIVACY**

Lavoro: Garante privacy, no al controllo a distanza – p. 11

### **RINNOVABILI**

Autonomia delle regioni e settore delle rinnovabili – La Corte Costituzionale chiarisce che le competenze regionali "rafforzate" sancite dagli Statuti Speciali non possono esporre l'Italia alla responsabilità per violazione del diritto europeo, di *Massimiliano Gelmi* – p. 11

### **SICUREZZA PRODOTTI ED IMPIANTI**

Danno da prodotto difettoso: nuove regole europee. Cosa cambia per gli operatori economici ?, di *Claudio Pasina* – p. 13

### **FOCUS DEL MESE**

Decreto attuativo sulle polizze catastrofali per le Imprese: nessuna sanzione diretta per le inadempienti ma ricadute sugli Aiuti di Stato, di *Riccardo G. Cajola*



## APPALTI PUBBLICI

### **CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, SENTENZA N. 489 DEL 22.01.2025 - SUL RIPARTO DI GIURISDIZIONE TRA GIUDICE ORDINARIO E AMMINISTRATIVO CON RIFERIMENTO ALLE CLAUSOLE DI REVISIONE DEI PREZZI**

[Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 22.01.2025, 489](#)

Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 22-01-2025 n. 489, si è pronunciato sulla questione del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo con riferimento alla clausola di revisione dei prezzi, presente all'interno della documentazione di gara di un appalto di lavori.

Nel caso di specie, l'impresa aggiudicataria aveva contestato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale il mancato aggiornamento dei canoni di servizio, sulla base della clausola di revisione dei prezzi presente nel Capitolato Tecnico. Il T.A.R. aveva rigettato il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la clausola censurata fosse costitutiva di un diritto soggettivo, dato che poneva un obbligo puntuale sia per quanto riguarda l'an che il quantum debeat per la prestazione, a fronte del quale non residuava "in capo all'Amministrazione intimata alcuna posizione di potere, essendole impedita qualsivoglia valutazione discrezionale in ordine al riconoscimento dell'aumento revisionale dei prezzi e tantomeno all'ammontare dello stesso, la cui misura è puntualmente fissata".

Il Tribunale, pertanto, aveva concluso per la giurisdizione del giudice ordinario.

L'impresa aggiudicataria ha impugnato la pronuncia del giudice di primo grado dinanzi al Consiglio di Stato ritenendo invece sussistente, sulla base della disposizione censurata, "un "ampio spazio di discrezionalità" in capo alla stazione appaltante", e, di conseguenza, radicando la giurisdizione dinanzi al giudice amministrativo.

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dell'impresa aggiudicataria ritenendo sussistente la giurisdizione in capo al giudice amministrativo sulla base delle seguenti argomentazioni: in primis, Palazzo Spada ha sottolineato come la presente controversia debba inquadrarsi nella materia della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all'art. 133 c.p.a., e in particolare nelle ipotesi di cui all'art. 133, co. 1, lett. e) n. 2 c.p.a., riguardanti le controversie "relative alla

clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".

Il Consiglio di Stato, successivamente, premettendo che il criterio di riparto della giurisdizione ordinario-amministrativa non va ravvisato nella contrapposizione diritto soggettivo-interesse legittimo, ha rimarcato che la ratio della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è quella di concentrare "tutte le controversie in una specifica materia contraddistinta da un intreccio di diritti soggettivi ed interessi legittimi" dinanzi ad un unico organo giurisdizionale. Ne consegue che i giudici, qualora venga in rilievo una fattispecie rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a meno che non ritengano che la materia in rilievo non presenti un collegamento con situazioni giuridiche soggettive caratterizzate da un intreccio di diritti soggettivi e interessi legittimi, non devono indagare di volta in volta se siano stati o meno esercitati poteri autoritativi, in modo da configurare un interesse legittimo o diritto soggettivo (v. Sent. della Corte Costituzionale n. 204 del 2004). Oltretutto, la materia della revisione dei prezzi come disciplinata dall'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 presenta il suddetto "intreccio tra diritto soggettivi e interessi legittimi".

Ne consegue che, al fine di individuare la portata della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, l'unico parametro di riferimento è costituito dalla "definizione legislativa della materia", ovvero le disposizioni di cui all'art. 133 c.p.a.

Nel caso di specie, pertanto, per determinare se la questione controversa rientri o meno nella giurisdizione (esclusiva) del giudice amministrativo occorre determinare il significato ascrivibile alla disposizione "clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'art. 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163".

Il punto critico della disposizione è rappresentato dal rinvio di fatto alla norma - oramai peraltro abrogata - di cui all'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006<sup>(1)</sup>: si tratta di una disposizione variamente utilizzata dalle stazioni appaltanti, al quale parte dell'orientamento giurisprudenziale consolidato attribuisce "la portata di delineare un procedimento amministrativo nel cui ambito la posizione del privato si configura come di interesse legittimo", e che è stata sostituita inizialmente dall'art. 106, co.1 lett. a) del D. Lgs. n.



50/2016 e successivamente dall'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023.

Pertanto, la quaestio iuris sottesa al criterio di riparto della giurisdizione in tema di revisione dei prezzi si sostanzia nella riconducibilità o meno del caso di specie, oppure delle disposizioni citate (art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e 60 del D. Lgs. n. 36/2023) alla fattispecie ex art. 115 D. Lgs. n. 163/2006. Tale questione, tuttavia, rimane irrisolta dato che, nel caso di specie, la clausola censurata contiene un espresso riferimento all'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006, e, pertanto, per le ragioni sopra indicate, la giurisdizione non può che radicarsi dinanzi al giudice amministrativo.

Infine, il Consiglio di Stato, con la sentenza qui in commento, conferma la giurisprudenza univoca del Consiglio stesso nell'attribuire alla propria giurisdizione le clausole di revisione prezzi, purché rientranti nell'ambito dell'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006.

*Avv. Antonio Pavan e Dr.ssa Chiara Miceli  
Studio Legale Rucellai & Raffaelli*

Nota:

<sup>(1)</sup> La disposizione prevedeva che *“tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5”*.

### **CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, SENTENZA DEL 17.01.2025, N. 364 - SUL SIGNIFICATO ASCRIVIBILE ALLA DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ART. 67, CO. 7 DEL D. LGS. N. 36/2023 NEL CASO DI CONSORZIO STABILE**

[Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 17.01.2025, 364.](#)

Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 17-01-2025 n. 364, si è pronunciato sul significato da attribuire alla disposizione di cui all'art. 67, co. 7 del D. Lgs. n. 36/2023, secondo cui “possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio”.

Nel caso di specie, l'impresa concorrente, un consorzio stabile, aveva contestato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale l'esclusione dalla

gara di appalto di lavori da parte della Stazione Appaltante avvenuta sulla base dell'asserita violazione dell'art. 67, co. 7 del D. Lgs. n. 36/2023, a causa dell'acquisizione da parte del suddetto consorzio dell'attestazione SOA, necessaria per l'esecuzione dell'appalto, tramite la propria consorziata.

La Stazione Appaltante, successivamente, ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R., che aveva accolto il ricorso dell'impresa concorrente, lamentando, inter alia, l'erronea interpretazione dell'art. 67, co. 7 del D. Lgs. n. 36/2023. Infatti, secondo la ricostruzione dell'appellante, il T.A.R. avrebbe – erroneamente – ritenuto che l'art. 67, co. 7, stante l'applicabilità del criterio del cumulo alla rinfusa ai fini della qualificazione dei consorzi stabili, legittimerebbe l'utilizzo da parte del consorzio tramite avvalimento del requisito posseduto dalla consorziata. Inoltre, l'appellante sottolinea che, qualora si debba concludere per l'utilizzo del requisito di qualificazione da parte del consorzio stabile per il tramite della propria consorziata, tale meccanismo non trova applicazione anche con riferimento al “requisito maturato dallo stesso consorzio”, che necessariamente allude al requisito acquisito per effetto dell'esecuzione in proprio da parte del consorzio di precedenti contratti di appalto.

Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello, ritenendolo infondato. In prima facie, Palazzo Spada ha puntualizzato che nel caso di specie, a differenza di quanto sostenuto dalla Stazione Appaltante appellante, non risulta integrata la fattispecie vietata dell'avvalimento a cascata, in base al quale “l'impresa ausiliaria, priva del requisito che intende mettere a disposizione del concorrente ausiliato, lo [acquisisce] a sua volta mediante avvalimento da altro soggetto” e che determina “un rapporto di collaborazione tra imprese”.

Infatti, “il Consorzio stabile è un soggetto giuridico autonomo [che] si può giovare, senza necessità di ricorrere all'avvalimento, dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle consorziate stesse, secondo il criterio del cumulo alla rinfusa”. A riguardo, si ricorda che l'istituto del cumulo alla rinfusa è quello strumento che consente agli operatori economici organizzati in consorzio stabile, in linea con il più ampio principio del favor participationis, di prendere parte alle procedure di gara facendo leva sulla somma dei requisiti delle singole imprese consorziate. Pertanto, anche qualora – e non è questo il caso – il consorzio stabile sia ausiliario di un altro operatore economico non risulta violato il divieto di avvalimento a cascata.

Inoltre, per quanto concerne la seconda censura avanzata dall'appellante, il Consiglio di Stato precisa che l'art. 67 comma 7, nel disporre che possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio, non limita affatto l'avvalimento ai soli requisiti maturati dal consorzio "in proprio", ma "la spendita plurima dei requisiti".

Sul punto, dato che i consorzi stabili "sono operatori economici provvisti di autonoma personalità giuridica, distinta dalle imprese consorziate" che "si configurano come aggregazioni durevoli di soggetti che nascono da un'esigenza di cooperazione ed assistenza reciproca e che, operando come un'unica impresa, si accreditano all'esterno come soggetto distinto", nel caso del consorzio ausiliario di altro operatore economico "non vi è un distinto avvalimento tra consorziata e consorzio, il quale appunto si qualifica, e si dota dei mezzi necessari, grazie alle consorziate che compongono il consorzio"; pertanto, "le singole imprese consorziate non sono soggetti terzi rispetto al consorzio ausiliario, utilizzando i cui requisiti si realizzerebbe un avvalimento a cascata".

*Avv. Antonio Pavan e Dr.ssa Chiara Miceli  
Studio Legale Rucellai & Raffaelli*

## **T.A.R. DEL LAZIO, SEZ. II, SENTENZA DEL 09.01.2025, N. 401 - LA SENTENZA DI PATTEGGIAMENTO NON RIENTRA TRA LE CAUSE DI ESCLUSIONE AUTOMATICA**

[Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II, 09.01.2025, 401](#)

Il T.A.R. del Lazio, con la sentenza 9.01.2025, n. 401, si è pronunciato in materia di cause di esclusione automatica, con particolare riferimento a quelle derivanti dalla condanna penale per determinati reati, sottolineando l'irrelevanza, in tal senso, della sentenza di patteggiamento.

Nello specifico, la Società Alfa, seconda in graduatoria in una procedura comunale per l'affidamento del servizio di gestione igiene urbana per la durata di cinque anni, ha impugnato l'aggiudicazione in favore della prima classificata, deducendo (per quanto d'interesse) la mancata esclusione di quest'ultima ai sensi dell'art. 94 del nuovo Codice degli appalti pubblici (nei relativi confronti, infatti, risultava emessa una sentenza di patteggiamento per una delle ipotesi criminose previste dalla norma).

Secondo la ricorrente, detta sentenza di patteggiamento (pur non risultando più

espressamente contemplata tra le ipotesi di esclusione automatica) andrebbe equiparata ad una sentenza di condanna definitiva, con conseguente esclusione dalla gara.

Il Collegio, però, ha ritenuto l'infondatezza del ricorso, ricordando che, con l'entrata in vigore del nuovo codice, la sentenza di patteggiamento non rientra più tra le cause di esclusione automatica (come emerge dal raffronto tra il vigente art. 94, primo comma, e l'art. 80 del precedente codice).

Sul punto (ribadisce ancora il T.A.R.), vige il principio di tassatività (sancito all'art. 10 del Codice), in base al quale le cause di esclusione automatica non possono essere oggetto di interpretazione estensiva: le stesse non possono essere applicate al di fuori delle fattispecie esplicitate dal Codice.

Inoltre, c'è un altro dato da considerare.

È vero che agli effetti penali la sentenza di patteggiamento viene equiparata alla sentenza di condanna, ma è altrettanto vero (e fermo restando il principio di tassatività sopra richiamato) che, nella vicenda in questione, sembrerebbero non applicate le sanzioni accessorie (in verità, la sentenza è piuttosto confusa e forse contraddittoria su quest'aspetto, ma preme evidenziare di seguito un principio importante). Rispetto a ciò (prosegue il T.A.R.), va detto che l'art. 445, comma 1-bis, del c.p.p. recita: "Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetto le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2 [cioè, per l'appunto, la sentenza di patteggiamento], alla sentenza di condanna".

In pratica, nel caso in cui il processo penale si chiuda con una sentenza di patteggiamento, non accompagnata dall'irrogazione di sanzioni accessorie, tale sentenza, dal punto di vista della disciplina delle cause di esclusione automatica, non può a maggior ragione venire equiparata alla pronuncia definitiva di condanna.

La considerazione, dunque, è duplice: da un lato la sentenza di patteggiamento non viene più contemplata tra le cause di esclusione previste dal Codice; dall'altro lato, ammesso e non concesso che tale pronuncia tutt'ora possa essere equiparata (anche a questi fini, ossia non solo sul piano penale) ad una sentenza definitiva di condanna, l'equiparazione non opera nell'ipotesi di mancata applicazione di pene accessorie.

Di qui l'opportunità (per un'impresa interessata ad evitare l'applicazione di cause di esclusione automatica) di valutare l'opportunità del patteggiamento in caso di indagine penale a carico di alcuni soci, amministratori, o altri organi persone fisiche.

Il T.A.R. del Lazio, dunque, ha affermato il seguente principio di diritto: “In materia di appalti, per quanto concerne il possesso dei requisiti di ordine generale, l’art. 94, comma 1 del D. Lgs n. 3672023 stabilisce che “è causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d’appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile”. A differenza della vecchia formulazione dell’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016, quindi, non è più prevista come causa automatica di esclusione la sentenza di patteggiamento ex art. 444 del c.p.p.”.

*Avv. Antonio Pavan e Dr.ssa Chiara Miceli  
Studio Legale Rucellai & Raffaelli*

## CONCORRENZA

### DIRITTO DELLA CONCORRENZA – ITALIA / AGCM E SANZIONI ANTITRUST – IN VIGORE LE NUOVE LINEE GUIDA AGCM SUI CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DELLE SANZIONI E SULL’IMPATTO DEI PROGRAMMI DI COMPLIANCE

Il 10 marzo 2025, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (**AGCM**) ha pubblicato le nuove [linee guida](#) sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni (le **Linee Guida sulle sanzioni**), in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge 287/90, nonché le nuove [linee guida](#) sulla *compliance* antitrust (**Linee Guida sulla compliance**).

All’esito della consultazione pubblica sulla bozza originaria (la **Bozza**), avviata lo scorso 12 novembre 2024, l’AGCM (con qualche limitata eccezione) ha confermato i testi sottoposti a consultazione.

Notevole attenzione è stata dedicata alle questioni attinenti alla determinazione dell’importo base della sanzione, in particolare al “valore delle vendite” con riferimento a infrazioni realizzate: (i) da associazioni di imprese o (ii) nel contesto della partecipazione a procedure di gare di appalti pubblici.

Quanto alle associazioni di imprese, viene confermato che, qualora un’infrazione commessa da un’associazione di imprese riguardi le attività dei suoi membri (nei cui confronti non viene però irrogata un’autonoma sanzione), il calcolo del valore delle vendite rilevanti sarà equivalente alla somma dei valori delle vendite direttamente o indirettamente realizzate da ciascun membro dell’associazione. In

altre parole, la sanzione non è parametrata ai ricavi dell’associazione stessa. Rispetto alla Bozza, è stata aggiunta una specificazione che ha recepito un’osservazione dell’Associazione Antitrust Italiana nel senso di precisare che “...nel caso in cui sia irrogata un’ammenda sia all’associazione che ai suoi membri, [è] escluso il fatturato dei membri a cui è imposta l’ammenda nel calcolo dell’ammenda dell’associazione”. In assenza di tale previsione, infatti, vi sarebbe il rischio che il cumulo delle sanzioni ecceda per l’associazione il limite del massimo edittale del 10% del fatturato.

Con riferimento a casi di collusione nell’ambito di procedure di gare di appalti pubblici (c.d. *bid rigging*), qualora una o più gare oggetto di concertazione siano aggiudicate a soggetti diversi dalle parti dell’intesa, si considera come valore delle vendite l’offerta presentata dal partecipante che si sarebbe dovuto aggiudicare la gara secondo il disegno spartitorio, “salvo che tale valore non sia attendibile o sufficientemente rappresentativo”.

Inoltre, sono stati confermati alcuni cambiamenti, proposti nella Bozza, inerenti all’impatto delle circostanze aggravanti o attenuanti sul calcolo delle sanzioni. In particolare: (i) l’incidenza di ciascuna circostanza, sia aggravante, sia attenuante, non sarà superiore al 10% dell’importo di base – invece che al 15% come previsto nelle linee guida previgenti; e (ii) potrà essere accordato un aumento o una diminuzione complessiva della sanzione fino al 30% dell’importo di base – invece che del 50%. L’AGCM ha fatto in tal senso riferimento a esigenze di coordinamento con la comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni, in modo tale che la riduzione massima complessivamente ottenibile grazie alle circostanze attenuanti sia comunque inferiore a quella accordata ai *leniency applicant* successivi al primo.

Non è stata, invece, confermata la riduzione dell’importo della sanzione fino al 45% – lasciando quindi inalterata la previsione della riduzione al 50%, come previsto nelle linee guida previgenti – nel caso di *amnesty plus*, ossia qualora l’impresa fornisca informazioni ritenute decisive per l’accertamento di un’infrazione diversa da quella oggetto del procedimento.

L’AGCM ha infine specificato che le Linee Guida sulle sanzioni, entrate in vigore il 10 marzo 2025, si applicano ai procedimenti in corso nei quali non sia stata notificata alle parti la comunicazione delle risultanze istruttorie.

Per quanto riguarda le Linee Guida sulla *compliance*, esse sono atte a fornire alle imprese un orientamento

circa i programmi di *compliance* e l'impatto che possono avere in termini di riduzione delle sanzioni. In particolare, l'AGCM ha confermato l'introduzione di: (i) una riduzione massima delle sanzioni fino al 10% – in luogo del 15% precedente – riservato ai programmi di compliance che abbiano funzionato in maniera efficace (ossia hanno permesso la tempestiva scoperta e interruzione dell'illecito prima dell'apertura del procedimento istruttorio); (ii) una riduzione fino al 5% (invece che 10%) nel caso di programmi di compliance non manifestamente inadeguati adottati prima dell'avvio dell'istruttoria, a condizione che l'impresa integri adeguatamente il programma e inizi a darvi attuazione entro sei mesi dall'apertura dell'istruttoria; mentre (iii) nessuna riduzione della sanzione viene prevista per le imprese aventi programmi manifestamente inadeguati o per programmi adottati *ex novo* dopo l'avvio dell'istruttoria.

Sembra quindi che, a valle di un precedente approccio maggiormente incentivante (presumibilmente volto a promuovere un cambiamento culturale diretto a investire in programmi di *compliance*), il segnale alle imprese sia nel senso di ricordare che un programma di *compliance* efficace sia ormai il minimo che ci si possa aspettare da un'impresa attenta ai rischi antitrust, e un mero "box ticking" inadeguato oppure effettuato *ex post* non meriti di essere incentivato.

Avv. Oriella Trad  
Freshfields Bruckhaus Deringer

## AGCM E PROGRAMMI DI CLEMENZA – PUBBLICATA LA NUOVA COMUNICAZIONE SULLA NON IMPOSIZIONE E SULLA RIDUZIONE DELLE SANZIONI

Il 10 marzo 2025 è stata [pubblicata](#) la nuova comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni (la **Comunicazione**), adottata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (**AGCM**) ai sensi dell'articolo 15-*bis*, comma 1, della legge 287/90 (la **Legge Antitrust**). L'aggiornamento mira ad adeguare la disciplina relativa al programma di trattamento favorevole nazionale, a seguito della consultazione pubblica avviata il 22 ottobre 2024 sulla [bozza](#) di modifiche alla previgente comunicazione (la **Bozza**).

La Comunicazione conferma sostanzialmente il contenuto della Bozza, salvo alcune rettifiche, mentre risultano essere più significative le modifiche rispetto alla [versione previgente](#).

In primo luogo, come è noto, ai sensi dell'articolo 15-*bis*, comma 3, lettera c), della Legge Antitrust, l'AGCM concede l'immunità totale dalle sanzioni all'impresa che per prima riveli la sua partecipazione ad un cartello segreto e fornisca elementi probatori che: (i) consentano all'AGCM di effettuare un accertamento ispettivo mirato riguardo al cartello segreto; ovvero che (ii) siano, a giudizio dell'AGCM, decisivi per constatare un'infrazione rientrante nell'ambito del programma di trattamento favorevole. In entrambi i casi, ora si chiarisce che è necessario che l'AGCM non sia già in possesso di elementi probatori sufficienti per effettuare l'accertamento ispettivo o per constatare l'infrazione. Un'ulteriore novità rispetto alla versione originale riguarda l'espresso divieto di concedere l'immunità all'impresa che abbia esercitato coercizione su altre imprese affinché aderissero al cartello.

L'introduzione di nuove forcelle di riduzione delle sanzioni rappresenta una delle principali novità introdotte dalla Comunicazione sia rispetto al testo previgente, sia rispetto al testo della Bozza. Da un lato, infatti, la comunicazione originale si limitava a stabilire che la riduzione massima non poteva di regola superare il 50% del valore della sanzione; dall'altro, la Bozza contemplava un sistema di riduzione, seppur con soglie diverse. Con la nuova disciplina, alle imprese che rivelino la loro partecipazione ad un cartello e forniscano all'AGCM prove idonee a rafforzare l'impianto probatorio di cui l'AGCM già dispone, viene concessa una riduzione fino ad un massimo del 50% rispetto alla sanzione altrimenti applicabile, riconoscendo (in linea con le corrispondenti previsioni del [Programma di Leniency europeo](#)): (i) una riduzione tra il 30% e il 50% del valore della sanzione al primo richiedente; (ii) una riduzione tra il 20% e il 30% al secondo richiedente; (iii) una riduzione massima del 20% ai richiedenti successivi.

Come altrettanto noto, per beneficiare dell'applicazione del trattamento favorevole, l'impresa deve inoltre soddisfare tutte le condizioni previste dall'articolo 15-*quater* della Legge Antitrust, tra cui l'obbligo di cooperazione con l'AGCM. In particolare, ai sensi dell'articolo 15-*quater*, comma 1, lettera c), l'impresa che intenda presentare una domanda di clemenza non deve, tra le altre cose, aver distrutto, falsificato o celato elementi probatori riguardanti il presunto cartello. A tal proposito, la Comunicazione recepisce la precisazione, già contenuta nella Bozza ma assente nella precedente comunicazione, secondo cui il beneficio del trattamento favorevole non viene meno qualora l'impresa provi che sia stato impossibile impedire la

distruzione, la falsificazione o l'occultamento delle prove.

Un'ulteriore innovazione rispetto alla Comunicazione previgente riguarda le modalità di presentazione della domanda. L'AGCM ha chiarito che, in caso di più richieste di clemenza, l'ordine di arrivo viene determinato come segue: (i) per una domanda consegnata presso la sede dell'AGCM, si considera la data e l'ora riportate sulla ricevuta rilasciata al momento della consegna; (ii) per una domanda inviata tramite posta (elettronica e fisica), fa fede la data e l'ora di ricezione da parte dell'AGCM; (iii) per una domanda presentata oralmente, vale la data e l'ora della presentazione della domanda, come attestate dal verbale redatto dai funzionari che la ricevono.

Con specifico riferimento alla presentazione di una domanda di clemenza in forma orale, la Comunicazione prevede che l'impresa deve contattare gli Uffici della Direzione Cartelli *Leniency* e *Whistleblowing* per concordare un appuntamento presso la sede dell'AGCM. In caso di più richieste, per ciascuna di esse viene redatto un verbale che attesta la data e l'ora in cui è stata ricevuta. Un aspetto probabilmente critico riguarda il fatto che, ai fini della determinazione dell'ordine cronologico delle domande, non rileva il momento della chiamata per fissare l'appuntamento, ma piuttosto la data e l'ora riportate nel verbale redatto al momento della presentazione effettiva della domanda. Di conseguenza, potrebbe verificarsi un intervallo di tempo tra la richiesta dell'appuntamento e la sua effettiva assegnazione, un rischio che dovrà essere attentamente gestito dalle imprese coinvolte. Infine, in merito alla valutazione della domanda e all'eventuale necessità di restituzione della documentazione probatoria, è stata aggiunta la precisazione che, qualora l'AGCM accerti la sussistenza dei requisiti per la non imposizione o la riduzione della sanzione e accolga la domanda con una decisione condizionata al rispetto di ulteriori requisiti necessari per la concessione del beneficio (tra cui, come noto, la continua collaborazione dell'impresa interessata), ma successivamente verifichi che tali condizioni non siano state soddisfatte, la documentazione prodotta dall'impresa rimarrà acquisita agli atti dell'AGCM.

Concludendo, le recenti modifiche introdotte dalla Comunicazione, applicabili solo ai procedimenti avviati dopo la data della pubblicazione di quest'ultima, mirano a garantire maggiore certezza giuridica alle imprese che intendono aderire al programma di clemenza dell'AGCM. Tuttavia, permangono alcune criticità, in particolare per quanto

riguarda la determinazione dell'ordine cronologico delle domande presentate in forma orale, che rappresenta la modalità più aderente alla prassi applicativa, e circa il fatto che avrebbero forse potuto essere effettuati passi più coraggiosi per favorire l'adesione al programma.

*Avv. Numa Bondi  
Freshfields Bruckhaus Deringer*

## **DIRITTO DELLA CONCORRENZA – ITALIA / ABUSI E SETTORE FERROVIARIO – L'AGCM AVVIA UN'ISTRUTTORIA NEI CONFRONTI DI FSI E RFI PER PRESUNTI OSTACOLI ALL'ACCESSO AI SERVIZI AD ALTA VELOCITÀ**

Il 18 marzo 2025, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (**AGCM**) ha [avviato](#) un'istruttoria ai sensi dell'art. 102 TFUE a carico di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (**FSI**) e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (**RFI**). FSI è la società controllante sia di RFI – gestore indipendente dell'infrastruttura ferroviaria italiana – sia di Trenitalia S.p.A. (**Trenitalia**), il maggiore operatore ferroviario nazionale. L'AGCM contesta a FSI d'aver abusato della propria posizione dominante tramite RFI, con l'intento di escludere l'ingresso di SNCF Voyages Italia S.r.l. (**SNCF**) nel mercato dei servizi di trasporto passeggeri ad alta velocità su rotaia, favorendo così Trenitalia.

RFI, quale gestore della rete ferroviarie, è responsabile per l'assegnazione delle tratte alle diverse imprese che, in concorrenza tra loro, desiderano offrire servizi di trasporto ferroviario. Le procedure d'assegnazione devono tenersi annualmente, in ottemperanza al Prospetto informativo della rete (PIR) redatto dalla stessa RFI e approvato dal regolatore di settore (ossia l'Autorità di regolazione dei trasporti, con sede a Torino). RFI può altresì concludere contratti quadro pluriennali con le imprese ma nel limite dell'85% della capacità della rete. In caso di più richiedenti per la medesima tratta/orario, RFI è tenuta a seguire una procedura di coordinamento in due fasi. Nella prima fase, i conflitti tra offerenti andrebbero risolti sulla base di criteri prevalentemente economici, tra cui quello del miglior utilizzo (concorrenziale) della rete. Dal 2021, nella seconda eventuale fase, i conflitti residuali vengono risolti sulla base di criteri tecnici.

A giugno 2024 SNCF – secondo quanto emerge dal provvedimento di avvio – aveva manifestato a RFI l'intenzione di voler offrire 13 corse di andata e ritorno giornaliere, ad alta velocità, sulle tratte Torino-

Venezia e Torino-Napoli, a prezzi particolarmente competitivi. All'esito di due distinte procedure di coordinamento, concluse a febbraio 2025, SNCF sarebbe rimasta insoddisfatta dell'accordo quadro infine offertole da RFI. SNCF si sarebbe quindi rivolta all'AGCM, lamentando l'ostruzionismo da parte di RFI, asseritamente volto a non permetterle di entrare sufficientemente in concorrenza con Trenitalia.

L'AGCM ora contesta a FSI una serie di condotte che sarebbero state commesse tramite RFI. Innanzitutto, nel 2022 RFI avrebbe reso la seconda (eventuale) fase di coordinamento puramente tecnica, eliminando da essa riferimenti a valutazioni di tipo commerciale ed economico (comprendenti anche il livello di concorrenza nel mercato), che sino ad allora avevano informato tale procedura, pur se congiuntamente ad altri criteri; tale modifica rientrerebbe in un più ampio disegno di RFI d'irrigidimento dell'istituto degli accordi quadro, con l'obiettivo di mantenere stabile l'assetto di mercato già raggiunto tra gli *incumbent* negli anni. Contemporaneamente, essa avrebbe reso la prima fase meramente formale, nei fatti limitandosi – una volta ricevute le proposte delle imprese richiedenti – a svolgere unicamente quanto necessario per avviare la seconda fase tecnica.

In secondo luogo, durante tale seconda fase, tramite l'applicazione di uno specifico "criterio della numerosità delle tracce settimanali", RFI avrebbe sistematicamente favorito gli offerenti già usufruttori della rete durante gli anni precedenti, tra cui Trenitalia. Tale meccanismo avrebbe operato come barriera all'ingresso dei nuovi entranti nel mercato, la quale sarebbe stata accentuata dall'altrettanto sistematica conclusione di accordi quadro anche oltrepassando il menzionato 85% della capacità della rete, favorendo ulteriormente gli *incumbent*.

Infine, RFI avrebbe pure tentato – fallendo – d'introdurre un nuovo criterio tecnico nella procedura di coordinamento, il quale avrebbe sfavorito l'impiego dei particolari treni a due piani di SNCF, più capienti di quelli dei concorrenti.

Tali pratiche, sebbene (parzialmente) in linea – in base alla valutazione prospettata nel provvedimento di avvio – della regolamentazione di settore, costituirebbero comunque per l'AGCM un possibile abuso di posizione dominante. Non resta ora che attendere gli sviluppi e gli esiti dell'istruttoria, che andrà inevitabilmente a toccare – come già accaduto in passato – le complesse tematiche dei rapporti tra regolamentazione di settore e disciplina antitrust, in un settore raggiunto da interventi di liberalizzazione sin dai primi anni Novanta, e che vede in Italia allo stato attive due imprese (Trenitalia, parte dello stesso gruppo delle società indagate; e Nuovo Trasporto

Viaggiatori S.p.A., attiva con il marchio Italia, e anch'essa, pur non indagata, oggetto di ispezioni da parte dell'AGCM).

Avv. Riccardo Ciani  
Freshfields Bruckhaus Deringer

## CONTRATTUALISTICA

### RITARDI NEI PAGAMENTI: PUBBLICATO IL TASSO DI RIFERIMENTO PER CALCOLARE GLI INTERESSI LEGALI DI MORA PER IL PRIMO SEMESTRE 2025

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 63 del 17 marzo 2025, è stato pubblicato il tasso di riferimento da considerare per calcolare gli interessi nei casi di ritardi nei pagamenti, secondo quanto prevede il D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012, di attuazione rispettivamente della direttiva 2000/35/CE e della direttiva 2011/7/CE, entrambe relative alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Per il semestre **1° gennaio - 30 giugno 2025** tale tasso è pari al **3,15%** cui, secondo quanto prevede la citata normativa, vanno aggiunti **8 punti** percentuali per i contratti conclusi a partire dal 1° gennaio 2013, per un interesse di mora complessivo pari, dunque, all'**11,15 %**.

Le aziende associate possono scaricare un riepilogo dei tassi fissati dall'entrata in vigore della normativa sui ritardi nei pagamenti fino ad oggi, accedendo alla seguente pagina del sito ANIE:

[clicca qui per accedere alla pagina del sito ANIE dove scaricare il riepilogo dei tassi](#)

## DIRITTO INDUSTRIALE

### COMUNIONE DI BREVETTO: LE PRECISAZIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE SULLE LIMITAZIONI ALLO SFRUTTAMENTO UNILATERALE DA PARTE DEI SINGOLI CONTITOLARI IN ASSENZA DI SPECIFICO ACCORDO

Con sentenza del 18 febbraio 2025 (Cass. civ., sez. I, sent. n. 4131/2025, in *CED Cassazione*), la Corte

di Cassazione è tornata a pronunciarsi dopo lungo tempo in tema di contitolarità di privative brevettuali, stabilendo che, in assenza di diverso specifico accordo scritto, lo sfruttamento produttivo del brevetto in comunione è precluso ai singoli comproprietari.

La pronuncia ha così confermato anche per lo sfruttamento diretto di un brevetto un principio in linea con quanto la stessa Suprema Corte aveva già stabilito nel 2000 in merito allo sfruttamento indiretto tramite licenza, escludendo la possibilità per i singoli contitolari di procedere in tal senso in assenza di autorizzazione degli altri comproprietari, in quanto la facoltà di concedere la privativa in licenza si sostanzia nella facoltà tipica del titolare del brevetto di vietare ad altri l'utilizzazione della stessa idea inventiva, il che priverebbe gli altri contitolari del diritto di esclusiva (Cass. civ., sez. I, sent. 22 aprile 2000, n. 5281, in *Giur. It.*, 2001, p. 1894).

La vicenda trae origine da un lungo contenzioso sorto tra due società operanti nel settore dei prodotti per la pesca sportiva, contitolari di un brevetto per un fucile da pesca subacquea, che, dopo la risoluzione dell'accordo con cui era stata inizialmente regolata la gestione del trovato, lo stesso era stato sfruttato unilateralmente solo da uno dei due comproprietari.

Sia nel giudizio di primo grado che in quello di appello i Giudici di Venezia avevano riconosciuto che, in assenza di accordi specifici, ciascun contitolare era legittimato ad utilizzare internamente lo stesso brevetto in comunione in modo simultaneo ed indipendente, con conseguente non configurabilità a favore degli altri contitolari di alcun diritto a risarcimenti / indennizzi per lo sfruttamento unilaterale della privativa.

Più nel dettaglio la Corte d'Appello di Venezia (CA Venezia, sent. 13 settembre 2021 n. 2364, in *Banca dati del Merito*), prendendo le mosse da una esegesi dell'art. 6.1 CPI e dell'art. 1102 c.c., era giunta alla conclusione per cui la tesi preferibile sarebbe quella di riconoscere a ciascun contitolare la libertà di sfruttare internamente l'invenzione in comunione, senza necessità del consenso degli altri comproprietari perché la tesi contraria svuoterebbe completamente di contenuto il diritto di proprietà del brevetto, la cui utilità tipica è quella di procedere all'industrializzazione dell'invenzione ed alla commercializzazione dei prodotti che la attuano.

Nella sentenza in oggetto la Corte di Cassazione è invece giunta alla conclusione opposta.

Partendo da un'approfondita disamina delle medesime norme esaminate dalla Corte d'Appello

(art. 6 CPI e artt. 1102 e ss. c.c. a cui il primo rinvia), la Suprema Corte ha evidenziato che l'essenza di un brevetto è l'attribuzione al titolare (e quindi ai contitolari in caso di comunione) non solo del diritto di sfruttare economicamente l'invenzione brevettata vietando a terzi non autorizzati di farlo (c.d. *ius excludendi alios*) ma anche del potere di modulare le modalità di tale sfruttamento a seconda dell'andamento del mercato.

Ne consegue che, in caso di contitolarità, lo sfruttamento (anche solo produttivo) del brevetto da parte di un solo comproprietario potrebbe compromettere il valore della privativa in sé, perché quest'ultimo sarebbe di fatto libero di determinare a propria discrezione anche le modalità di sfruttamento del trovato, alterandone la destinazione e, di conseguenza, il valore sul mercato, a danno degli altri contitolari, che verrebbero così privati dei benefici economici che l'esclusiva brevettuale garantisce.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha pertanto espresso il seguente principio di diritto:

*“In materia di brevetto di cui siano contitolari due o più soggetti, il rinvio contenuto nell'art. 6, comma 1, cod. propr. ind. alle norme sulla comunione dei diritti reali deve essere inteso nel senso, che in difetto di convenzione contraria, a mente dell'art. 1102, comma 1, cod. civ. è precluso al singolo comunista lo sfruttamento produttivo del trovato a cui voglia procedere **uti singulus** in quanto ciò, riflettendosi sulla tutela accordata con il brevetto, **altera la destinazione della cosa** e lede in tal modo il diritto di esclusiva dell'altro o degli altri contitolari.”*

La sentenza in questione è particolarmente rilevante in quanto interviene su un tema da sempre molto dibattuto in materia di proprietà di diritti di proprietà intellettuale, fornendo alcune indicazioni particolarmente importanti in un contesto come quello italiano in cui (almeno per il momento) non esiste una disciplina normativa *ad hoc* in materia di contitolarità di tali diritti.

La pronuncia fa peraltro seguito ad una recente ordinanza della Cassazione (Cass. civ., sez. I, ord. del 19 aprile 2024 n. 10637, in *Dir. Ind.* 2025, 1, p. 24), che in materia di comunione di marchi ha stabilito che in assenza di specifici accordi di gestione per la concessione di licenze esclusive (anche gratuite) è sempre necessario il consenso unanime dei contitolari, trattandosi di un atto idoneo a pregiudicare il diritto dei singoli comproprietari a sfruttare direttamente il marchio.

Dal punto di vista pratico, le ricadute applicative delle recenti pronunce della Cassazione riguardano solo i

casi in cui i contitolari non abbiano sottoscritto un accordo per la gestione dei diritti IP in comunione. Le stesse affrontano peraltro questioni che non esauriscono tutte le problematiche proprie della gestione di diritti IP in comunione e le difficoltà insite nell'applicazione a queste ultime delle disposizioni civilistiche in materia di comunione (ad esempio in caso di decisioni sulle licenze esclusive c.d. aperte in cui il titolare del diritto dato in licenza continua ad avere il diritto di utilizzarlo direttamente e simultaneamente al licenziatario).

Per questo motivo diviene fondamentale importanza per le imprese regolare in modo preciso la contitolarità di eventuali diritti IP conseguiti nel corso di collaborazioni e/o attività di R&D congiunto, tramite accordi specifici che disciplino in modo specifico le prerogative dei singoli comproprietari, nonché la gestione e lo sfruttamento di tali diritti, onde evitare compromettere un utilizzo ottimale degli stessi.

*Avv. Dario Paschetta, Avv. Mariagrazia Berardo  
FVA LAW Studio Legale*

## OSSERVATORIO LEGISLAZIONE/GIURISPRUDENZA

### PROROGATO IL TERMINE PER TENERE LE ASSEMBLEE CON MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE

Le **assemblee** delle società (per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e mutue assicuratrici) e degli enti (associazioni e fondazioni) che si terranno **entro il 31 dicembre 2025 potranno svolgersi**, anche esclusivamente, **mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle previsioni statutarie**, purché vengano garantiti l'identificazione dei partecipanti e l'esercizio del diritto di voto, senza quindi che occorra indicare un luogo fisico di svolgimento della riunione e senza la necessità che presidente e segretario, o il notaio, si trovino nel medesimo luogo.

In sede di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (c.d. **'Decreto Milleproroghe'**) con legge 21 febbraio 2025, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2024, il legislatore **ha disposto la proroga al 31 dicembre 2025** del termine di applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee disposte dall'art. 106,

comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. 'Decreto Cura Italia').

Con riguardo all'approvazione dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2024 sarà pertanto possibile continuare a tenere l'assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, anche in assenza di apposite clausole statutarie che prevedano tale facoltà.

Nell'avviso di convocazione delle assemblee potrà inoltre essere prevista **l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza** e, per le società a responsabilità limitata, l'espressione del voto **mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto**.

Per le **società quotate** su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione o con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, potrà essere prevista la **partecipazione** in via esclusiva **mediante il rappresentante designato** ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).

*Fonte: [Legal Newsletter KPMG](#)*

### CONFERMATO L'OBBLIGO PER TUTTI GLI AMMINISTRATORI DI DOTARSI DI PEC

Come segnalato nella Legal Newsletter n. 6/2024, **la legge di bilancio 2025**, in vigore dal 1° gennaio 2025, **ha esteso** anche **agli amministratori** di imprese costituite in forma societaria **l'obbligo di dotarsi di domicilio digitale**, da intendersi, nella maggior parte dei casi, come indirizzo di posta elettronica certificata (**PEC**).

Con **nota del 12 marzo 2025**, il **Ministero delle Imprese e del Made in Italy** ha fornito **primi orientamenti interpretativi e chiarimenti**, a fronte dei dubbi che la disposizione normativa, non perfettamente coordinata con il contesto normativo in cui si è inserita, aveva fatto sorgere.

Il Ministero ha così chiarito che **l'obbligo si applica anche a tutte le imprese già costituite prima del 1° gennaio 2025**, le quali, in assenza di un espresso **termine** di adempimento stabilito dal legislatore, avranno tempo **fino alla data del 30 giugno 2025** per comunicare al registro delle imprese la PEC dei propri amministratori, fermo restando l'obbligo di procedere a tale comunicazione, anche prima di tale termine, in occasione dell'iscrizione di nuova nomina o rinnovo dell'amministratore.

L'obbligo riguarda tutte le imprese costituite in forma societaria, includendo nel novero dei **sogetti obbligati** tutte le forme societarie, siano esse società di persone o di capitali, con l'esclusione di: (i) società semplici che non esercitino attività agricola, (ii)

società di mutuo soccorso, (iii) consorzi, anche con attività esterna, (iv) società consortili, e (v) altri enti non costituiti in forma societaria, o non rivolti allo svolgimento di un'attività imprenditoriale.

Le reti di impresa sono soggette all'obbligo in presenza di un fondo comune e dello svolgimento di un'attività commerciale rivolta ai terzi.

La disposizione riguarda tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di direzione e organizzazione, e va per tale ragione applicata anche ai liquidatori di società.

In caso di pluralità di amministratori dell'impresa, l'obbligo di iscrivere un indirizzo PEC riguarda ciascuno di essi.

**La soluzione**, che era stata individuata nell'immediatezza dell'applicazione della norma, **di indicare per gli amministratori il medesimo indirizzo PEC dell'impresa, non è ritenuta percorribile**, dovendo l'indirizzo PEC di un'impresa essere *"nella titolarità esclusiva della medesima"*, mentre nel caso in cui un soggetto svolga l'incarico di amministratore in favore di una pluralità di imprese, lo stesso potrà indicare per ciascuna di esse un medesimo indirizzo o, a propria scelta, dotarsi di più indirizzi differenti in relazione a ciascuna o a gruppi di esse.

L'omessa indicazione della PEC comporta la sospensione dell'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di nomina e può essere sanzionata ai sensi dell'art. 2630 del codice civile.

Fonte: [Legal Newsletter KPMG](#)

## PRIVACY

### LAVORO: GARANTE PRIVACY, NO AL CONTROLLO A DISTANZA

*Sanzione di 50mila euro a un'azienda di autotrasporto per Gps installati sui veicoli*

Il Garante Privacy [ha sanzionato](#) un'azienda di autotrasporto per aver controllato in modo illecito circa 50 dipendenti, durante la loro attività lavorativa, utilizzando un sistema Gps installato sui veicoli aziendali. Diverse le violazioni riscontrate dall'Autorità, intervenuta a seguito della ricezione di un reclamo da parte di un ex dipendente dell'azienda.

Dalle ispezioni, effettuate in collaborazione con il Nucleo tutela privacy della Guardia di Finanza, è

emerso che il sistema Gps tracciava in modo continuativo i dati di localizzazione, velocità, chilometraggio e stato dei veicoli (ad es. quando erano spenti o accesi), senza rispettare la normativa privacy e in modo difforme da quanto previsto dal provvedimento autorizzatorio rilasciato dall'Ispettorato territoriale del lavoro.

In particolare, sono state rilevate gravi carenze nell'informativa fornita ai lavoratori, tra cui la mancata indicazione delle specifiche modalità con cui il trattamento veniva realizzato e la informazione relativa alla diretta identificabilità dei conducenti dei veicoli geolocalizzati. Tali trattamenti sono risultati contrari anche alle specifiche misure di garanzia indicate dall'Ispettorato del lavoro nel provvedimento di autorizzazione che era stato rilasciato all'azienda, che infatti prevedeva l'anonimizzazione dei dati raccolti e l'adozione di soluzioni tecnologiche in grado di limitare la raccolta di dati personali non necessari o eccedenti rispetto alle finalità di sicurezza e organizzazione aziendale.

Inoltre, i dati raccolti venivano conservati per oltre 5 mesi, in violazione dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione dei dati stabiliti dal Regolamento UE.

Il Garante, in considerazione delle numerose e gravi violazioni riscontrate, oltre al pagamento di una sanzione di 50mila euro, ha ordinato all'azienda di fornire un'adeguata informativa ai dipendenti e di adeguare i trattamenti effettuati attraverso il sistema Gps alle garanzie prescritte nel provvedimento autorizzatorio rilasciato, a suo tempo, dall'Ispettorato territoriale del lavoro all'azienda.

Fonte: [sito Garante Privacy](#)

## RINNOVABILI

### AUTONOMIA DELLE REGIONI E SETTORE DELLE RINNOVABILI – LA CORTE COSTITUZIONALE CHIARISCE CHE LE COMPETENZE REGIONALI “RAFFORZATE” SANCITE DAGLI STATUTI SPECIALI NON POSSONO ESPORRE L'ITALIA ALLA RESPONSABILITÀ PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO EUROPEO

Con la [sentenza](#) dell'11 marzo 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma della Regione Sardegna (la **Regione**) che poneva un divieto per 18 mesi alla

realizzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili, in attesa che la Regione avesse individuato le “aree idonee” agli impianti.

In attuazione del piano europeo per la riduzione delle emissioni da combustibili fossili (il **Green Deal**), l'Italia ha adottato il decreto legislativo 199/2021 (il **d.lgs. 199/2021**) volto a promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili sul territorio nazionale. Il d.lgs. 199/2021, fra le altre cose, stabilisce un procedimento per l'individuazione delle aree idonee alla realizzazione degli impianti di produzione delle energie rinnovabili.

Il procedimento si articola su due livelli, uno nazionale e uno regionale: (i) il Governo provvede all'adozione di un decreto attuativo che fissa principi e criteri generali per orientare l'individuazione delle aree; (ii) le Regioni provvedono all'individuazione in concreto delle aree tramite legge.

Il 3 luglio 2024, la Regione ha adottato la legge regionale 4/2024 che, all'articolo 3 (la **Norma controversa**), impone il divieto di realizzare nuovi impianti di produzione delle energie rinnovabili fintanto che la Regione non abbia provveduto a specificare con legge le aree idonee. Il divieto include l'impossibilità di autorizzare impianti per i quali il procedimento autorizzativo sia già in corso al momento di adozione della Norma controversa. La Norma controversa ha comunque natura transitoria, dal momento che il divieto è destinato a cadere dopo 18 mesi dalla sua adozione.

Il Governo italiano ha contestato la legittimità costituzionale della Norma controversa e adito la Corte Costituzionale per chiederne la dichiarazione di incostituzionalità.

Con una prima censura, il Governo ha prospettato un contrasto con l'articolo 117, comma 3 della Costituzione perché la Regione avrebbe esercitato le proprie competenze concorrenti in tema energetico in violazione dei principi quadro fissati dallo Stato. Infatti, il d.lgs. 199/2021 vieta ogni forma di moratoria nell'autorizzazione di nuovi impianti durante l'approvazione dei decreti ministeriali e delle leggi regionali volti a individuare le aree idonee (la **Prima censura**).

Con una seconda censura, invece, il Governo ha contestato che la legge regionale fosse in contrasto con l'articolo 117, comma 1 della Costituzione, per violazione del diritto europeo. Infatti, secondo la prospettazione del Governo, la Norma Controversa non consentirebbe il rispetto degli obblighi assunti dall'Italia nei confronti dell'Unione in merito ai *target* di riduzione delle emissioni fissati per il 2030 (la **Seconda censura**).

In tale contesto, la Corte Costituzionale ha respinto la Prima censura. A tale fine, la Corte Costituzionale ha anzitutto rilevato che la competenza energetica rientra nella competenza concorrente fra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione, ma è anche competenza statutaria ai sensi dello statuto speciale della Sardegna. Per l'effetto, in base al principio della clausola di maggior favore, in caso di sovrapposizione di due competenze parzialmente coincidenti (l'una nella Costituzione, l'altra in uno statuto regionale speciale), prevale quella che è maggiormente favorevole all'autonomia della regione a statuto speciale.

La Corte Costituzionale ha pertanto ritenuto che la Regione avesse adottato la Norma controversa ai sensi del proprio Statuto speciale, non della equivalente competenza concorrente di cui all'articolo 117, comma 3 della Costituzione. Il tema è rilevante perché, non essendo la competenza in questione una competenza concorrente (ma una pura competenza statutaria), la Regione non era tenuta al rispetto della legislazione quadro posta dallo Stato. In tal senso, il d.lgs. 199/2021 non poteva vincolare in sé la Regione e non è dunque possibile valutare la costituzionalità della Norma controversa ai sensi dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione.

La Corte Costituzionale ha invece accolto la Seconda censura. A tale fine, essa ha precisato che l'adozione della Norma controversa sulla base di una competenza puramente statutaria non è idonea a fondare un potere regionale illimitato. Anche le Regioni a statuto speciale devono infatti rispettare i principi generali dell'ordinamento repubblicano, nonché gli obblighi assunti dall'Italia nei confronti dell'Unione Europea.

In particolare, la Corte Costituzionale ha evidenziato che la Norma controversa, nel ritardare la realizzazione di impianti di produzione delle energie rinnovabili, di fatto va ad incidere sull'obbligo di riduzione delle emissioni che l'Italia deve rispettare nei confronti dell'Unione Europea. Poiché il rispetto degli obiettivi di riduzione delle emissioni entro il 2030, imposto dal *Green Deal*, si basa sul rispetto di sotto-obiettivi regionali, la Norma controversa rischia di rendere l'Italia responsabile per la violazione del diritto europeo. Pertanto, la Corte Costituzionale ha accolto la Seconda censura e dichiarato l'illegittimità costituzionale della Norma controversa ai sensi dell'articolo 117, comma 1 della Costituzione.

Avv. Massimiliano Gelmi  
Freshfields Bruckhaus Deringer

## SICUREZZA PRODOTTI ED IMPIANTI

### DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO: NUOVE REGOLE EUROPEE. COSA CAMBIA PER GLI OPERATORI ECONOMICI?

L'Unione Europea ha rinnovato le regole sulla responsabilità per danno da prodotto difettoso dopo quarant'anni con importanti cambiamenti contenuti nella Direttiva (UE) 2024/2853. Cause più facili per i danneggiati e più difficili per le imprese. Gli operatori hanno meno di due anni per prepararsi.

#### Qual è lo scopo della Direttiva?

La nuova disciplina offre norme comuni in materia di responsabilità degli operatori economici per il danno causato da prodotti difettosi a persone fisiche. Tali norme vogliono adeguare le regole di responsabilità ai prodotti di oggi e di domani.

#### Quali novità principali?

##### - Nuovi danni risarcibili

La direttiva amplia l'elenco dei danni risarcibili. D'ora in avanti i danneggiati potranno ottenere risarcimento non solo per morte o lesioni personali, ma anche per danni psicologici. Inoltre, saranno risarcibili anche i danni a qualsiasi bene diverso dal prodotto e di uso non professionale senza che sia prevista una franchigia come invece accade con le attuali regole. Da ultimo, la direttiva tutela anche la distruzione e la corruzione di dati causate dal prodotto difettoso.

##### - Nuovi prodotti

La nuova direttiva amplia e rende più specifica la definizione di prodotto. Al prodotto come bene mobile anche integrato in un altro bene si aggiungono i beni non fisicamente integrati, ma interconnessi, i file CAD e il software.

##### - Nuovi soggetti responsabili

Con l'aggiunta del software nella definizione di prodotto rilevante ai fini della responsabilità, anche lo sviluppatore può essere fabbricante secondo la direttiva e soggiace a responsabilità e obblighi risarcitori. Oltre al fabbricante del prodotto finito e del componente difettoso, già indicati nella precedente versione della direttiva, si aggiungono responsabili alternativi in caso di fabbricante extra UE. I danneggiati potranno quindi agire contro l'importatore nell'UE, il rappresentante autorizzato nell'UE o, in ultima istanza, contro il

fornitore dei servizi di logistica. Quest'ultimo è il soggetto che si limita a offrire servizi di immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione di un prodotto.

##### - Nuove regole per il processo

La direttiva rende più facile per i danneggiati ottenere un risarcimento: occorre sempre dimostrare al giudice l'esistenza di un difetto, di un danno e del collegamento causale tra difetto e danno. Tuttavia, diversamente da prima, l'esistenza del difetto, del danno o di entrambi potrà essere presunta, sollevando il danneggiato dall'onere di provarla.

##### Quali obblighi per i distributori

Il responsabile principale per i danni è il fabbricante, ma i distributori hanno l'obbligo di collaborare a identificarlo. Se non è possibile identificare un responsabile (fabbricante, rappresentante, importatore, operatore logistico), ciascun distributore del prodotto difettoso può essere ritenuto responsabile. Per evitare la responsabilità il distributore deve indicare rapidamente al danneggiato il responsabile o il proprio distributore. Questo vale anche per i marketplace.

*Avv. Claudio Pasina  
Cocuzza & Associati, Studio Legale*

## FOCUS DEL MESE DI MARZO 2025

# DECRETO ATTUATIVO SULLE POLIZZE CATASTROFALI PER LE IMPRESE: NESSUNA SANZIONE DIRETTA PER LE INADEMPIENTI MA RICADUTE SUGLI AIUTI DI STATO

### -Introduzione

Il Decreto attuativo della L. 213 del 2023 è stato pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 18, in data 30 gennaio 2025.

Lo stesso stabilisce il regolamento sulle modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali (anche note come polizze catastrofali o polizze cat-nat).

La normativa impone alle imprese di stipulare, entro il 31 marzo 2025<sup>1</sup>, una polizza catastrofale a copertura dei danni ai beni di cui all'art. 2424, c. 1, sezione Attivo, voce B-II, nn. 1), 2) e 3), C.c., direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

Ai sensi del comma 105 dello stesso articolo, con decreto del MEF e del MIMIT possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione di polizza catastrofale di cui ai commi da 101 a 107, come:

- le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo;
- le modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mutualità;
- sentita IVASS, le modalità di coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa, anche con riferimento ai limiti della capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese.

### -Contenuti

Il decreto sull'obbligo di assicurazione CAT-NAT, pertanto, in attuazione del citato comma individua gli eventi calamitosi e catastrofali, tra cui: alluvione, inondazione ed esondazione, sisma o frana.

### -Definizioni di eventi catastrofali

In particolare, nel decreto viene previsto che ai fini dell'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si intende per:

**a)** alluvione, inondazione ed esondazione: fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali.

Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione;

**b)** sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità

<sup>1</sup> Si segnala che alla data di chiusura della presente newsletter (26.03.2025), è stato dichiarato inammissibile l'emendamento al disegno di legge di conversione del DL cosiddetto "Bollette", che prevedeva il rinvio dell'obbligo di assicurazione in esame al 31 ottobre 2025. (N.d.R).

competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.

Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;

**c) frana:** movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.

Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.

### **-Modalità di determinazione e adeguamento dei premi**

Il premio è determinato in misura proporzionale al rischio, tenendo conto:

- della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili;
- delle mappe di pericolosità o rischio del territorio disponibili;
- della letteratura scientifica in materia;
- adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l'evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.

### **-Limiti assunzione del rischio**

Il Decreto chiarisce i limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici. Tali limiti di tolleranza al rischio, dovranno aggiornarsi con cadenza annuale e con riferimento all'intero portafoglio acquisito su tali rischi, tenendo conto del ricorso ai meccanismi di cessione del rischio, ivi inclusa la cessione a SACE S.p.A.

Le imprese che superano tale limite di tolleranza al rischio dovranno cessare l'assunzione di ulteriori rischi nell'intero territorio nazionale, dandone immediata informativa a IVASS e ai terzi con pubblicazione sul sito web della compagnia assicurativa.

Si precisa inoltre nel decreto che il titolare della funzione di gestione del rischio, nella relazione annuale di cui all'art. 30 del regolamento IVASS n. 38/2018, dovrà riferire sulle metodologie e i modelli usati nella definizione dei limiti di tolleranza al rischio.

### **-Valori sul danno**

Il Decreto fissa i valori di cui all'art. 1, c. 104, L. 213/2023 sul danno indennizzabile dalla polizza catastofale: per la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico dell'assicurato, non superiore al 15% del danno indennizzabile.

Per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, con riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, ovvero per le grandi imprese di cui all'art. 1, c. 1, lett. o), del decreto, la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato è invece rimessa alla libera negoziazione delle parti.

### **-Principi per massimali e limiti di indennizzo**

Il Decreto definisce i principi sulla fissazione dei massimali ed i limiti di indennizzo della polizza catastofale:

- per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata, un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;
- per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata, un limite di indennizzo non inferiore al 70% della somma assicurata;
- per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, ovvero per le grandi imprese con fatturato maggiore di 150 milioni di euro o con numero di dipendenti pari o superiore a 500, la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti;

- per i terreni la copertura è prestata nella forma a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.

## **-Trasparenza ed informazione**

Il Decreto esplicita le misure di trasparenza dell'offerta assicurativa sulla polizza cat-nat: al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un'adeguata informazione alle imprese che devono adempiere all'obbligo di assicurazione, le imprese di assicurazione dovranno pubblicare sul proprio sito internet i documenti di cui all'art. 185 del CAP di cui al D. Lgs. 209/2005, e le condizioni di assicurazione.

## **-Soggetti tenuti ad assicurarsi**

L'obbligo assicurativo introdotto dalla Legge di Bilancio riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia, così come quelle estere che operano stabilmente nel Paese e risultano iscritte alla Camera di Commercio, che avranno tempo per adeguarsi fino al 31 marzo 2025, pena la perdita di agevolazioni pubbliche e garanzie statali.

## **-Quali beni devono essere soggetti a copertura?**

La polizza catastrofale dovrà coprire i beni aziendali indicati nell'articolo 2424 del Codice Civile, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3).

## **-Implicazioni fiscali**

I premi versati per la polizza catastrofale sono deducibili dal reddito d'impresa, secondo le disposizioni vigenti. Imprese e persone giuridiche interessate dall'obbligo di polizza catastrofale sono invitate a consultare il proprio consulente fiscale per una corretta gestione delle deduzioni.

## **-Vi sono sanzioni per chi non la stipula?**

Il Decreto sulle polizze catastrofali, di cui si tratta, non prevede obblighi per le imprese, ma solo per le compagnie assicurative.

In particolare, le imprese che entro il 31 marzo non si adegueranno, stipulando una polizza non sono soggette a sanzioni dirette, ma indirette.

La Legge di Bilancio 2024 che ha introdotto la novità per le imprese, prevede anche che si dovrà tenere conto dell'inadempimento dell'obbligo nell'assegnazione di sovvenzioni, agevolazioni o altri sostegni finanziari pubblici anche non riguardanti gli eventi calamitosi.

E' auspicabile un chiarimento in merito, tuttavia la disposizione dovrebbe interpretarsi nel senso che verosimilmente i contributi pubblici non saranno spettanti.

In altre parole, l'inadempienza può influire negativamente sull'accesso agli aiuti di Stato. In caso di eventi catastrofali, le imprese non assicurate potrebbero vedere ridotti o esclusi i contributi pubblici destinati al risarcimento dei danni subiti.

Relativamente invece alle compagnie abilitate ad operare nel ramo danni, con in corso un'attività per i danni alle immobilizzazioni materiali, avranno 30 giorni dalla data di pubblicazione del DM in oggetto, per adeguarsi alle previsioni di legge.

È quindi importante che le imprese valutino le clausole contrattuali per assicurarsi una protezione adeguata alle proprie esigenze specifiche e che comprendano la ratio alla base dell'introduzione di questo obbligo, che rappresenta uno strumento a tutela del patrimonio aziendale e di resilienza, garantendo continuità operativa ed accesso a strumenti di supporto pubblico in caso di calamità naturali.

*Avv. Riccardo G. Cajola  
Cajola & Associati*

## RINGRAZIAMO DELLA COLLABORAZIONE:

*Avv. Riccardo G. Cajola, Cajola e Associati (Milano – [www.cajola.com](http://www.cajola.com));*

*Avv. Claudio Pasina - Cocuzza & Associati, Studio Legale (Milano – [www.cocuzzaeassociati.it](http://www.cocuzzaeassociati.it));*

*Avv. Numa Blondi, Avv. Riccardo Ciani, Avv. Massimiliano Gelmi e Avv. Oriella Trad - Freshfields Bruckhaus Deringer (Milano, Roma – [www.freshfields.com](http://www.freshfields.com));*

*Avv. Mariagrazia Berardo e Avv. Dario Paschetta - FVA LAW Studio Legale (Torino, Milano, Roma, Bologna – <https://www.fvalaw.it/>);*

*Dr.ssa Chiara Miceli e Avv. Antonio Pavan - Studio Legale Rucellai & Raffaelli (Milano, Roma, Bologna – [www.rucellaieraffaelli.it](http://www.rucellaieraffaelli.it)).*

Newsletter indirizzata alle imprese associate ad ANIE

**A cura del Servizio Affari Legali**

Federazione ANIE - Viale Lancetti 43 - 20158, MI

Telefono (02) 3264.246

e-mail [legale@anie.it](mailto:legale@anie.it)

web: [www.anie.it](http://www.anie.it)

© Copyright 2025 – Federazione ANIE - Tutti i diritti riservati.

Vietata la distribuzione al pubblico